

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2010

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Incico Spa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 5 maggio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

DECRETO 5 maggio 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'articolo 7-ter, comma 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Incico Spa. (Decreto n. 51873).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) ed Emilia Romagna (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 21 settembre 2009, relativo alla società INCICO SPA, unità di Ferrara (FE) e Sesto S. Giovanni (MI), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (04.11.2009) ed Emilia Romagna (13.10.2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società INCICO SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda INCICO SPA in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Ferrara (FE) (8 lavoratori) e Sesto S. Giovanni (MI) (6 lavoratori), per il periodo dal 21.09.2009 al 20.09.2010;



VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 21.09.2009, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative della società INCICO SPA, dipendenti presso le sedi di Ferrara (FE) (8 lavoratori) e Sesto S. Giovanni (MI) (6 lavoratori), per il periodo dal 21.09.2009 al 20.09.2010.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà fino ad un massimo del 50%.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.



Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 121.959,88 (centoventiunomilanovecentocinquantanove/88).

Matricola INPS: 2901446923

Pagamento diretto: SI

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 121.959,88 (centoventiunomilanovecentocinquantanove/88), graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

*p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI*

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI*

10A06715

